

TESTO DELL'INTERROGAZIONE

Divisione delle contribuzioni: le circolari "misteriose"

Di recente è stata pubblicata sul sito del Cantone, nella sezione dedicata alla Divisione delle contribuzioni, la circolare n. 12/2009 dal titolo *"Multa per violazioni di obblighi procedurali"*.

La circolare tratta delle sanzioni da comminarsi al contribuente che *«intenzionalmente o per negligenza»* viola i propri obblighi, e in particolare:

- non consegna la dichiarazione d'imposta o gli allegati;
- non adempie all'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni;
- viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura d'inventario.

La lettura (anche "da profano") di questa circolare 12/2009, che sostituisce una precedente circolare del 2003 non pubblicata (!), fa sorgere interrogativi nel merito della sua impostazione generale.

Al di là dei frequenti riferimenti a una giurisprudenza di oltre vent'anni orsono - in particolare nel capitolo sull'ammontare della multa - colpisce **il carico di oneri che viene fatto gravare sul contribuente**.

Ad esempio, l'onere di provare l'inoltro tempestivo della dichiarazione d'imposta, che rischia di spingere il contribuente, per essere sicuro di non sbagliare, a procedere ad invii raccomandati con ricevuta di ritorno, provocando intoppi burocratici negli uffici fiscali.

Pure perplessi - per citare un altro esempio - lascia, e già nel titolo, il capitolo 4.1, *"Multa per mancato uso di un diritto procedurale"*. Che il non usare un proprio diritto procedurale possa dare adito a sanzioni appare già una contraddizione in termini ed infatti, si legge nella circolare *«(...) In pratica il contribuente non potrà essere multato perché non ha documentato una deduzione»* (e ci mancherebbe altro, viene da aggiungere); tuttavia *«nel contempo il contribuente dovrà sopportare il mancato riconoscimento di questa deduzione da parte dell'autorità fiscale»*.

Ciò fa sorgere degli interrogativi in particolare nel caso in cui un contribuente (magari anziano), senza alcuna intenzionalità, per errore dimentichi di documentare una deduzione cui ha pieno diritto e se la veda, per questo motivo, negare in via definitiva.

In generale, l'impressione suscitata dalla circolare 12/2009 è quella di un cumulo, non si sa quanto proporzionato, di oneri che vanno a pesare sul contribuente, e di uno speculare scarico di responsabilità da parte dello Stato - nello specifico del fisco.

C'è quindi da auspicare che essa verrà applicata *cum grano salis*, nel principio della proporzionalità e del buon senso.

Chiedo pertanto al Consiglio di Stato:

1. quali sono le novità introdotte dalla circolare 12/2009 rispetto alla precedente circolare non pubblicata?
2. Qual è la ragione delle innovazioni di cui al punto precedente?

3. Per quale motivo la circolare precedente non era pubblicata, mentre la 12/2009 lo è? Chi decide sulla pubblicazione o non pubblicazione delle circolari, e in base a quali criteri?
4. Il CdS visiona e approva le circolari della Divisione delle contribuzioni?
5. La circolare 12/2009 introduce in Ticino delle pratiche in vigore in altri Cantoni? Se sì, quali e per quali motivi?
6. È intenzione del CdS verificare che la circolare 12/2009 venga applicata *cum grano salis*, nel principio della proporzionalità e del buon senso?

LORENZO QUADRI